UN GIUDICE E LE SUE RAGIONI

L'ordinanza del tribunale dell'Aquila sul crocifisso

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Adel Smith, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Adam Smith e Khaled Smith, [...] ha domandato in via cautelare d'urgenza la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola materna ed elementare frequentata dai suddetti figli minori.

Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, si sono costituiti tanto l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, circolo didattico cui appartiene la Scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena, quanto il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, i quali: [...]

- nel merito hanno affermato che nell'"evoluzione dei principi costituzionali, giuridici, di costume e della sensibilità sociale, non può negarsi che [sia] tuttora permanenete nella coscienza dei singoli e dei popoli la considerazione comune e universale di un principoio di trascendenza superiore in cui tutte le religioni e tutti i credo anche laici, pur nelle diverse forme, confluiscono", principio che giustificherebbe, unitamente a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale in relazione alla tutela penale della religione cattolica, la permanenza del crocifisso nelle aule scolastiche; [...]

Secondo il ministero dell'Istruzione (cfr Nota 3 ottobre 2002 – prot. n. 2667), l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche sarebbe prescritta dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e dall'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, precisamente nella Tabella C allo stesso allegata (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), quanto agli istituti di istruzione elementare.

* * *

Si può subito rilevare che nessuna disposizione prescrive l'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole materne, mentre è pacifico che anche nell'aula in cui svolge attività didattica il piccolo Khaled, di anni quattro, è esposto il simbolo della croce.

Con riferimento all'altro figlio del ricorrente, Adam, verrebbero invece in rilievo le disposizioni da ultimo citate, che appunto prescrivono che il simbolo della croce debba far parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetta al capo d'istituto (art. 10, comma 3, e art. 119 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297) – oggi, a seguito della riforma operata dal D. Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, al dirigente scolastico – assicurare la completezza (nonché la buona conservazione) di tutti gli arredi occorrenti. Si tratterebbe di disciplina di rango regolamentare, dunque, in relazione alla quale, peraltro, la stessa pubblica amministrazione si è più volte interrogata circa la permanente vigenza nel nostro ordinamento (si veda anche, in relazione all'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie, il quesito del 29 maggio 1984 – prot. n. 612/14-4 posto al ministero dell'Interno dal ministero di Grazia e giustizia).

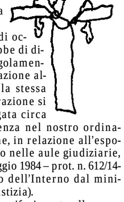

In particolare, con riferimento alle scuole pubbliche, a seguito dell'entrata in vigore della L. 25 marzo 1985, n. 121 di modifica del Concordato (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), l'allora ministero della Pubblica istruzione si è interrogato circa il possibile contrasto con il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Al riguardo il Consiglio di Stato, Sezione III, con il parere 27 aprile 1988, n. 63/88, ha preliminarmente distinto la normativa riguardante l'affissione del crocifisso nelle scuole da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica; ha quindi rilevato che "le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti laternanensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi" e che "nulla, infatti, viene stabilito nei Patti lateranensi relativamente all'esposizione del crocifisso nelle scuole", sicché "le modificazioni apportate al Concordato lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, non originario, non possono influenzare né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi"; ha così concluso che le suddette disposizioni devono intendersi "tuttora legittimamente operanti". Le stesse motivazioni, peraltro, sono state fornite dall'Avvocatura dello Stato di Bologna nel parere reso in data 16 luglio 2002 (menzionato nella suddetta Nota 3 ottobre 2002 del ministero dell'Istruzione), che ha affermato la permanenza in vigore di tale disciplina e la non lesività della libertà di religione della stessa nel prevedere l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Siffatto argomentare è, in verità, eccessivamente semplicistico. Non è necessario un particolare approfondimento, infatti, per rilevare come le norme che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche non siano entrate in contrasto con le disposizioni concordatarie poiché entrambe partono dalla logica della confessione cattolica come istituzione religiosa privilegiata.

Un minimo approfondimento della natura stessa della normativa in questione consente, invece, di giungere a una soluzione del tutto opposta.

Il R.D. 30 aprile 1924, n. 965 estendeva quanto già previsto con ininterrotta continuità da una norma del regolamento per l'istruzione elementare (R.D. 15 settembre 1860, n. 4336 di attuazione della L. 13 novembre 1859, n. 3725 – c.d. legge Casati), poi ripresa dal Regolamento generale dell'istruzione elementare del 1908 (R.D. 6 febbraio 1908, n. 150). In tale solco si pone, quindi, l'art. 10 del R.D. n.1297/1928 nel prevedere l'affissione nelle aule delle scuole elementari del crocifisso. Si tratta, quindi, di una normativa regolamentare di esecuzione di una legge che, per quanto laica si voglia ritenere, appartiene comunque a un sistema costituzionale, quale quello disegnato dallo Statuto Albertino, che all'art. 1 sanciva che la religione cattolica era la sola religione dello Stato.

E benché l'origine della disposizione in parola risalga all'epoca dello Stato liberale, ciononostante la previsione dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche risponde ad intenti confessionali, come è stato da più parti e autorevolmente oosservato dalla dottrina storica. "Dall'unità d'Italia la scuola costituisce [...] terreno tradizionale di confronto fra gli interessi ideologici dello Stato e della Chiesa, forse l'oggetto privilegiato delle pretese confessionali e probabilmente, quindi, anche il luogo ove si avverte più forte l'esigenza della laicità". In altri termini, anche all'epoca dello Stato liberale, la previsione dell'affissione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica esprimeva il regime di privilegio accordato alla religione cattolica.

La dottrina giuridica (oltre che storica) indica, poi, nella previsione dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contenuta nei RR.DD. insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l'esposizione del crocifisso. Per quanto l'accordo di revisione del 1984 non contenga alcun riferimento esplicito all'affissione del crocifisso, assorbente è il rilievo che i provvedimenti che ciò prescrivono, peraltro di rango secondario, in quanto intimamente legati al principio della religione di Stato, debbano ritenersi abrogati.

Come noto, l'abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l'abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario, che offre una minore resistenza nell'eventuale contrasto determinatosi con l'introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura, eseguire il dettato di determinate disposizioni di legge.

Nel caso del nuovo Concordato, poi, l'eliminazione del primo, lasciando intatte le seconde, vorrebbe dire eludere una delle poche novitàé sostanziali contenute nella riforma sancita dall'accordo di Villa Madama.

Non può negarsi che tanto la dottrina – soprattutto certi studiosi di diritto ecclesiastico – quanto anche la giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, hanno avuto la tendenza a ridimensionare la portata dell'innovazione conseguente all'art. 1 del Protocollo addizionale suddetto. La stessa Corte costituzionale, per ribadire la legittimità costituzionale delle disposizioni del codice penale in tema di reati contro il sentimento religioso, ha precisato che le stesse "troverebbe[ro] tuttora un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti" (cfr. Corte cost. sentenza n. 925/1988). In altri termini, sebbene non possa ritenersi, nell'ordinamento costituzionale, la Repubblica italiana come uno Stato confessionale in senso cattolico, tale religione è però professata, nella comunità statale, dalla maggioranza dei suoi cittadini. Così ragionando, però, si continua sostanzialmente a considerare la religione cattolica come "religione dello Stato".

Come è stato rilevato in dottrina, evocare il criterio della maggioranza, del gruppo (numericamente e culturalmente) prevalente, cui debba guardare il legislatore, in tema di libertà è l'argomento più denso di pericoli per la libertà dei consociati. "Una delle più significative rivoluzioni del ventesimo secolo è rappresentata dall'esplosione dell'idea democratica: un'idea che trova un'essenziale riferimento nei principi di sovranità della persona umana e di eguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge".

* * *

Il principio di uguaglianza assume, inoltre, un significato particolare nelle società plurietniche, culturalmente variegate, dove vi sono delle minoranze per cui l'eguaglianza "rimane solo saldissimo principio contro ingiustizie, discriminazioni, razzismi. Diviene l'asse portante per l'affermazione del 'diritto alla differenza'".

In molte norme della Costituzione italiana (art. 3 e 8, comma 1), ed in verità anche nella comune valutazione dei rapporti sociali, il principio di libertà si pone in diretta connessione con quello di uguaglianza. Ed anche a proposito della libertà di religione è necessario considerare la relazione che sussiste tra i principi di libertà e di uguaglianza. E' quanto ha ritenuto di recente la IV Sezione penale della Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 439 del 1° marzo 2000. Richiamandosi anche ad esperienze di altri paesi, il Supremo collegio ha ritenuto che la rimozione del simbolo del crocifisso da ogni seggio elettorale si muovesse nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.

Vero è che tale decisione fa perno sul concetto di neutralità del pubblico ufficiale, ma essa è solo apparentemente lontana dalla questione all'attenzione di questo Giudice – come, invece, ha ritenuto l'Avvocatura nel discutere il presente ricorso – poiché, a ben vedere, proprio in considerazione del fatto che la scuola pubblica rientra (espressamente, nella previsione della lettera e) dell'art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998 e successive modificazioni) nel novero dei servizi pubblici, anche l'oggetto del ricorso in esame riguarda la questione della laicità delle istituzioni.

Alcuni commentatori hanno rilevato criticamente come la conclusione cui è pervenuta la Suprema corte nella decisione sopra riportata tragga origine da una lettura parziale, e per ciò solo non corretta, del concetto di laicità, poiché, come tratteggiato dalla nota sentenza n. 203 del 1989 della Corte costituzionale, laicità non significa indifferenza nei confronti delle religioni, ma implica la "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale", non comportando tuttavia il rinnegamento o l'abbandono delle proprie radici storico-religiose. Esisterebbe – secondo detta opinione – un'identità italiana, forgiata dai principi del cattolicesimo, che non può essere cancellata, "così come non si possono cancellare la Divina Commedia o gli affreschi di Giotto", che pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello Stato, non potrebbe essere intesa quasi come una sorta di onta da cancellare, giacché, anche da un punto di vista pedagogico, il nascondimento di quell'identità costituisce un disvalore che priverebbe la popolazione di fondamentali elementi di identificazione personale e comunitaria.

Tale ragionamento, cui fa riferimento – e su cui sembrerebbe, in realtà, fondarsi – il parere n. 63/1988 del Consiglio di Stato, è quello diffusamente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina per giustificare nell'attuale regime costituzionale la legittimità delle norme penali a tutela del sentimento religioso. Sennonché, anche tali disposizioni, come quelle relative all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche, hanno la medesima origine ideologica, trovavano fondamento nella previsione della religione cattolica come religione di Stato di cui all'art. 1 del Trattato lateranense, venuto meno il quale, il permanente vigore è stato motivato con il passaggio della religione cattolica da religione di Stato a fatto culturale e sociale di rilievo nazionale, procedendo attraverso il concetto di religione della maggioranza dei cittadini.

E' questa, in buona sostanza, l'opinione di coloro che ritengono che il perdurante vigore dei provvedimenti che dispongono l'esposizione del crocifisso nelle aule possa desumersi dall'art. 9 dell'Accordo di revisione concordataria del 1984, che prevede l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e riconosce che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimono storico del popolo italiano".

Orbene, non si può negare che tale norma del nuovo Concordato abbia in un certo senso riassunto le due formule precedenti della religione di Stato e della religione della maggioranza dei cittadini nel quadro di un rinovato rapporto fra istituzioni e società civile. Ciò costituisce lo sviluppo di una costruzione giuridica che si fonda su un fatto incontrovertibile, il ruolo storico e quello attuale della Chiesa, e continua a tradursi in un diffuso atteggiamento privilegiato per la religione cattolica. Sennonché, come ha già osservato il Supremo collegio nella sentenza n. 439/2000, "il riconoscimento contenuto nell'art. 9 l. cit. è privo di valenza generale perché non è un principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione, ma è funzionale solo all'assicurazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio, ma pienamente facoltativo, limitato cioè agli alunni che dichiarino espressamente di volersene avvalere, senza che agli altri possa farsi carico di un onere alternativo (infatti, gli alunni possono anche non presentarsi o allontanarsi dalla scuola: Corte cost. 14.1.1991, n. 13)". Ritenere la rilevanza sociale e culturale della religione cattolica in quanto religione della maggioranza dei cittadini equivale a stabilire una perfetta identità tra cultura cattolica e cultura civile nel nostro paese, che – in verità – non corrisponde neanche al significato della nuova norma concordataria in materia scolastica, la quale, pur tra tante (in parte certamente volute ed in parte in ogni caso inevitabili) ambiguità, fa riferimento ad un patrimonio storico in cui si collocano anche e non solo – i principi del cattolicesimo.

Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con la libertà di religione l'esposizione del crocifisso nelle scuole (e negli uffici pubblici), così come di ogni altra forma di confessionalismo statale, sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti, storicamente e socialmente anacronistiche, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale dell'Italia e, soprattutto, ai principi costituzionali che impongono il rispetto per le convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici.

Per tale ragione, non può concordarsi con quell'opinione che ritiene che il crocifisso potrebbe rimanere nelle aule scolastiche "quando l'insieme degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una scuola pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa negativa, essi andrebbero rimossi". Proprio perché è in questione non solo la libertà di religione degli alunni, ma anche la neutralità di un'istituzione pubblica, non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità della Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati "a richiesta", ma piuttosto deve essere connaturato all'operare stesso dell'amministrazione pubblica.

A ciò si aggiunga che ritenere il crocifisso sia solo un "simbolo passivo", oltre a svilire la forte valenza religiosa per la fede cristiana di tale simbolo, costituisce una forzatura. Il crocifisso assume, infatti, nella sua sinteticità evocativa una particolarmente complessa polivalenza significante: se ogni simbolo è costituito da una realtà conoscitiva, intuitiva, emozionale molto più ampia di quella contenuta nella sua immediata evidenza, per il crocifisso ciò si esalta, comprende una realtà complessa, che intrinsecamente non si può esprimere per tutti nello stesso modo univoco. Appare persino riduttivo affermarne l'ambivalenza di cui si è detto sopra, che, peraltro, veniva storicamente ricomposta fino a quando la contrapposizione tra cristiani e non cristiani è rimasta comunque circoscritta a coloro che nel crocifisso vi leggano pacificamente un simbolo culturale e cristiani che sottolineano il significato religioso e assolutamente non culturale, ma confessionale, del simbolo della croce (che a rigore, come è stato osservato in dottrina, "esprimerebbe un conflitto radicale con la cultura, la politica e l'istituzione giudiziaria del tempo e che di conseguenza non potrebbe essere utilizzata per un 'concordismo' con qualsiasi Stato sulla terra, anche col migliore di essi"). Ciò ha consentito – più da parte degli studiosi del diritto ecclesiastico che del pensiero costituzionalistico – di ricondurre i profili individuali della libertà religiosa ai rapporti tra Stato e culti religiosi, che nell'esperienza storica italiana altro non sono stati che sfumature di un'omogenea tradizione giudaico-cristiana.

La società multietnica odierna introduce, però, delle incrinature che sicuramente sono provocate dalla necessità di contemperare concezioni etico-religiose fortemente divergenti dalla tradizione culturale italiana, mettendo così in luce tutti i limiti di un'impostazione che dei due profili della libertà di religione, la fede e il culto – peraltro mantenuti con chiarezza distinti dalla Corte costituzionale sin dalle sue prime sentenze –, ha visto prevalere il secondo.

In particolare, nell'ambito scolastico, la presenza del simbolo della croce induce l'alunno ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l'inequivoca volontà – dello Stato, trattandosi di scuola pubblica – di porre il culto cattolico "al centro dell'universo, come verità assoluta, senza minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano, trascurando completamente le loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti". Come è stato acutamente osservato in dottrina, "è anche il segno visibile che la scuola di fronte al fatto religioso arretra la sua sfera d'azione, rinuncia alla sua funzione educativa, compie la precisa scelta di abbandonare il criterio dell'approccio culturale critico, accogliendo simboli e concetti la cui interpretazione quando non è delegata per legge all'autorità ecclesiastica, risulta in ogni caso inevitabilmente riconducibile alla tradizione cattolica per i forti condizionamenti che essa ancora esercita sul corpo sociale ed ai quali è molto difficile sfuggire in giovane età". Alla luce di quanto si è detto si comprende anche come non possa condividersi la netta distinzione operata dal Consiglio di Stato tra la normativa riguardante l'affissione del crocifisso nelle scuole e quella relativa all'insegnamento della religione cattolica.

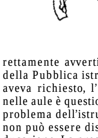

Come era stato correttamente avvertito dallo stesso ministro della Pubblica istruzione, che detto parere aveva richiesto, l'affissione del crocifisso nelle aule è questione non neutra rispetto al problema dell'istruzione o, più in generale, non può essere dissociato da quello dell'educazione. La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti, comunica un'implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti cittadini, presume un'omogeneità che, in verità, non c'è mai stata e, soprattutto, non può sicuramente affermarsi sussistere oggi, e che, però, chiaramente tende a determinare, imponendo un'istruzione religiosa che diviene obbligatoria per tutti, poiché non è consentito non avvalersene, connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica "scuola" e ridimensionandone fortemente l'immagine pluralista. E ciò facendo si pone in contrasto con quanto ha stabilito la Corte costituzionale al riguardo, rilevando come il principio di pluralità debba intendersi quale salvaguardia del pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203 e 14 gennaio 1991, n. 13), che può realizzarsi solo se l'istituzione scolastica rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso.

* * *

E' appena il caso di rilevare, seppure in estrema sintesi, che, alla luce di quanto si è detto, parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni. L'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno alcun credo. Sebbene non possa negarsi che la contemporanea presenza di più simboli religiosi eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere l'esposizione del solo crocifisso. In conclusione, ritenuta la mancanza di una norma – sia essa di legge che di rango secondario – che prescriva l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, considerato conseguentemente che non v'è preclusione alla condanna dell'Amministrazione ad un *facere*, premessa la ricostruzione del diritto di libertà nell'attuale assetto costituzionale, ad avviso di questo Giudice, deve ritenersi che sussista il *fumus boni iuris* per la concessione della cautela invocata dal ricorrente [...]

Per questi motivi [...] condanna l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della Scuola statale materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena frequentate dai suddetti minori.

L'Aquila, 22.10.2003

Il Giudice, dott. Mario Montanaro

Come leggere il documento e come opporsi alla sua morale

C'è un giudice all'Aquila? C'è. Il dottor Mario Montanari può avere torto o ragione, ma argomenta in modo serio e pacato, limita le conseguenze del suo ordine di staccare il crocifisso il più possibile (sia rimosso dalle aule frequentate dai due figli del ricorrente). Montanari è un giudice nutrito di cultura moderna (non è un delitto), un giudice che scrive un italiano più che accettabile e si destreggia con perizia nel diritto, che non è una scienza esatta custodita da sommi sacerdoti e che tutti abbiamo la possibilità, dobbiamo avere la possibilità di conoscere nel suo farsi.

L'ordinanza di Montanari può essere raccontata con semplicità. Segno che è un buon testo. Un cittadino chiede la rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai suoi due figli. Sono di religione musulmana, dice il padre dei due (non importa chi sia, se un provocatore o uno scemo o un distinto signore antiteista, anticristiano: importa solo che ha il diritto legale di fare quella richiesta). Li ritengo discriminati dalla testimonianza pubblica di una fede diversa dalla loro, aggiunge. Punto. Qui iniziano le geremiadi e le stupidaggini su Adel Smith (non un immigrato di fresca leva ma un italiano fatto e finito), sul complotto islamico, sulla guerra di religione eccetera. Ma sono le solite esagerazioni politiciste all'italiana, e nell'articolo qui sotto si racconta che nella cattolicissima Spagna da quasi quarant'anni il crocifisso è stato staccato dalle aule scolastiche, e in Italia è stato staccato da tempo dalle aule dei tribunali. Senza strepiti. Guerre, complotti, battaglie ideologiche: tutte deformazioni del vero per istinto becero o per presunto interesse politico. Andiamo al sodo. Studiamo la situazione, ch'è meglio.

La situazione, come se la rappresenta tecnicamente un giudice che deve essere obbediente solo alla legge e rispondere a un ricorrente, è la seguente. Negli anni 20 in Italia vigeva lo Statuto albertino dell'Ottocento, che all'articolo 1 proclamava la religione cattolica come "sola religione di Stato". Le autorità di governo decisero di imporre per via regolamentare (una via dolce) il crocifisso nelle aule scolastiche. Poi ci fu il Concordato Mussolini-Gasparri, dove del crocifisso non si faceva menzione (1929), infine il Concordato fra Stato e Chiesa fu rivisto nel febbraio del 1984, dopo anni in cui la Costituzione della Repubblica l'aveva recepito, per la firma di Bettino Craxi e Agostino Casaroli. Anche nella revisione del crocifisso non si fa menzione, ma cade la clausola della religione cattolica come religione di Stato.

Come potete vedere dalla lettura degli estratti dell'ordinanza in questa pagina, la questione del crocifisso si era già posta più volte prima di Adel Smith. E diverse istanze giudicanti avevano concluso diversamente: nelle aule dei tribunali no, a scuola sì. La questione è complicata, perché la religione cattolica, secondo il nuovo Concordato, resta un patrimonio dell'identità nazionale. E allora tutto sta nel decidere se quel patrimonio identitario, quello che apparentemente spinge la maggioranza degli italiani a ribellarsi alla decisione di staccare il crocifisso, in sé e per le circostanze anomale della vicenda (l'elemento islamico), sia più importante della "trasformazione culturale" della società italiana, che il giudice esplicitamente cita come una delle motivazioni della sua ordinanza di rimozione del "cadaverino". Non è una decisione facile, riguarda il rapporto tra testimonianza pubblica della religione e politica, essendo l'identità nazionale cruciale per qualsiasi visione politica.

Secondo il dottor Montanari la nostra laicità e la separazione tra Stato e Chiesa, sia pure a mezzo di un nuovo Concordato che esclude ormai la religione di Stato dalla Costituzione, non può basarsi su un vecchio simbolo confessionale che discrimina chi non è cristiano né cattolico. Una cosa che si regge tecnicamente in piedi. Se a questa idea non vogliamo opporre un'identità stoltamente gridata, il confessionalismo, un tradizionalismo vuoto o il complotto islamico, che cosa è possibile opporgli? Quel vuoto della parete, solo la soluzione spericolata e anch'essa complicata dei padri fondatori americani può colmarlo. Il crocifisso è il nostro "under God" o la menzione del Creatore o della legge di natura nella Dichiarazione di Indipendenza: cioè un modo per dire che la politica non legittima se stessa, che ci vuol altro, che ci vuole una religione per costituire una nazione, per permetterle di sopravvivere. Civile, deconfessionalizzata, ma religione.

Nella cattolica Spagna muri bianchi in quasi tutte le scuole

Madrid. Il partito socialista spagnolo ha ripresentato lunedí scorso la sua " proposición no de ley" del 1999 in cui chiede all'esecutivo di ordinare con un provvedimento amministrativo il ritiro di tutti i simboli religiosi dalle scuole pubbliche. Ma, in una Spagna che non è più la franchista "Reserva Espiritual de Ocidente", l'iniziativa della Rosa non provoca roventi polemiche o condanne, neppure da parte delle gerarchie ecclesiastiche. La ragione? Dalla Costituzione post-dittatoriale del '78, di crocifissi nelle "escuelas publicas" ne sono rimasti pochi. E i socialisti vogliono togliere pure quelli.

La "proposicion no de ley", una proposta che si presenta per ottenere una rapida soluzione ed evitare le lungaggini dell'iter parlamentare, è stata accettata dalla Camera il 7 maggio di quattro anni fa. Il suo perno è l'articolo 27 della Costituzione, in cui, nel comma 3, si contempla: "I pubblici poteri garantiscono il diritto che assiste i genitori affinché i loro figli ricevano formazione religiosa e morale concordi con le loro convinzioni". Dice testualmente la richiesta, presentata dalla deputata Amparo Valcarce García, castigliana della settentrionale León, 47 anni: "La nostra Magna Carta, dopo aver salvaguardato nel primo comma dell'articolo 16 il diritto alla libertà religiosa e di culto, sancisce, nel terzo comma, la aconfessionità dello Stato. La Corte costituzionale, nella sua sentenza 5/1981, dichiara che la neutralità ideologica deve essere richiesta a tutte le istituzioni pubbliche e specialmente ai centri docenti".

Prosegue la proposición: "Sono i genitori coloro i quali hanno il diritto di scegliere la formazione religiosa e morale dei loro figli, e se, nell'esercizio di libertà di cattedra, si violentasse il carattere ideologico per mezzo di simboli che non coincidono con le loro credenze, si starebbe vulnerando un diritto costituzionale. Per tutto ciò, chiediamo al governo che si esegua la neutralità ideologica e che si impedisca l'uso di qualsiasi simbolo anti-costituzionale". Spiega al Foglio Doña Amparo, sposata e madre di due bimbi, "señoria" da due legislature: "Ci gioviamo della sentenza italiana per ritirar fuori una richiesta su cui l'esecutivo Aznar non ci ha mai risposto. Con la dittatura franchista, il crocifisso era obbligatorio, con la democrazia è stato tolto, ma non in tutte le scuole. La nostra richiesta, ovviamente indirizzata solo alle scuole statali, vuol ribadire il concetto che nei centri docenti deve essere privilegiato il principio della tolleranza tra laici e non. Ma l'unico modo per evitare scontri anche tra credi diversi è confinare la simbologia religiosa, qualunque sia, nella sfera privata".

"Nel nostro ordinamento non esiste una norma specifica sugli emblemi dei credenti, cattolici o non. La prassi, se si verificano conflitti inerenti ai simboli religiosi, è che a decidere sul da farsi sia il Consejo Escolar di ogni centro docente, composto dai rappresentanti di genitori, studenti, professori, personale amministrativo – ci dice un portavoce ufficiale del ministero della Pubblica istruzione di Madrid –. In caso di conflitto, si dovrebbe togliere il simbolo. E, a parte la 'guerra dei crocifissi' innescata dai genitori cattolici per mantenerli subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, negli ultimi 25 anni le proteste sono state molto scarse".

Una Spagna, dunque, (quasi) laica come la Francia? In teoria sì, ma non sempre. Dopo la protesta del Collettivo escuela laica per la presenza di croci nelle aule dell'Aragona, il Difensore civico, il magistrato Fernando García Vicente, ha disposto che "la legislazione vigente non lascia dubbi: i materiali che possono presiedere le aule pubbliche non devono essere confessionali". E ha provveduto alla rimozione. Però a Motril, nell'Andalusia, a seguito di una denuncia di padri e professori, nonostante il Defensor del Pueblo, il sacerdote padre José Chamizo, abbia deciso che "se c'è anche solo la protesta di un genitore, i simboli religiosi devono essere tolti", il crocifisso della scuola Virgen de la Cabeza è ancora al suo posto.

Gian Antonio Orighi

ANNO VIII NUMERO 299 - PAG I IL FOGLIO QUOTIDIANO GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003